



SERVIZIO PROVVEDITORATO e MAGAZZINI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, compresa la consegna, di stampati e modellame vario, contenitori in cartone, nonché lavori di legatoria, il tutto occorrente agli uffici e dipendenze comunali, cui provvede il Comune, in occasione delle prossime consultazioni elettorali "Amministrative" ed eventuale ballottaggio, previste per la primavera 2011. Le forniture ed i lavori comprendono oltre alla stampa, la carta, la legatura, il tipo di cartone, nonché la lineatura, la cucitura ed ogni altro accessorio, giuste tariffe, per ogni genere di lavoro, annesse al presente capitolato.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – PREZZI BASE

I prezzi base sono quelli determinati dalle allegate n° 11 tabelle (10 per stampati 1 per legatoria), composte da n° 16 fogli, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante, e di cui all'indagine di mercato esperita, in data 12 marzo 2004, dall'Ufficio Caratteristiche e Prezzi Base del Provveditorato, mentre l'ammontare dell'appalto, viene stabilito in € 192.000,00=oltre Iva, per il I° lotto, e € 58.000,00=oltre IVA per il II° lotto, e il **ribasso percentuale unico** dovrà essere praticato, in sede di gara, *sui prezzi indicati nelle precitate tabelle e non sull'importo posto a base, fermo restando l'utilizzo dello stesso, qualora fosse necessario provvedere a forniture o a lavori in misura maggiore, in considerazione che le richieste vengono formulate man mano, anche durante il corso delle stesse operazioni elettorali.*

ART. 3 - RIPARTIZIONE IN LOTTI

L'appalto è diviso nei seguenti due LOTTI

-I° LOTTO: Stampati e modellame vario

€ 192.000,00=

Costo del servizio	€ 192.000,00=
IVA	€ 38.400,00=
Totale	€ 230.400,00=

- II° LOTTO: Contenitori in cartone e lavori di legatoria:

€ 58.000,00=

Costo del servizio	€ 58.000,00=
IVA	€ 11.600,00=
Totale	€ 69.600,00=

TOTALE COMPLESSIVO € 300.000,00=iva compresa;

Nel caso dovessero tenersi nel 2011 referendum prima, in concomitanza od in seguito alle elezioni amministrative ed eventuale ballottaggio, la ditta aggiudicataria del **I° LOTTO: Stampati e modellame vario** sarà tenuta ad effettuare, previa adozione di apposito provvedimento, una fornitura complementare di stampati e modellame vario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato speciale di appalto, per un valore economico massimo di €96.000,00 = Senza IVA (115.200,00= Con IVA), applicandosi lo stesso sconto praticato in sede di gara per la fornitura di stampati e modellame vario per le elezioni amministrative 2011.

Parimenti, nel caso dovessero tenersi nel 2011 referendum prima, in concomitanza od in seguito alle elezioni amministrative ed eventuale ballottaggio, la ditta aggiudicataria del **II° LOTTO: Contenitori in cartone e lavori di legatoria** sarà tenuta ad effettuare, previa adozione di apposito provvedimento, una fornitura complementare di **contenitori in cartone e lavori di legatoria**, con le stesse modalità previste nel presente capitolato speciale di appalto, per un valore economico massimo di €29.000,00 = Senza IVA (34.800,00= Con IVA), applicandosi lo stesso sconto praticato in sede di gara per la fornitura di **Contenitori in cartone e lavori di legatoria** per le elezioni amministrative 2011.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI.

ART. 4 – DISCIPLINA DELLA GARA – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

La gara, in due lotti, sarà esperita ai sensi dell'art.57, comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006 senza previa pubblicazione del bando di gara. Detta gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al citato D.Lgs. 163\06 e s.m.i., dal presente capitolato speciale d'appalto e dalle lettere di invito che saranno inviate per ogni singolo lotto. L'aggiudicazione, per ogni singolo lotto, avverrà con il criterio previsto dall'art.82 del D. L.vo 163\2006 e s.m.i. nei confronti di quella ditta che avrà praticato il prezzo più basso.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida

Le ditte concorrenti possono partecipare per un singolo lotto o per ambedue i lotti.

ART. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, per ogni singolo lotto, dovranno presentare la documentazione indicata nella rispettiva lettera d'invito, secondo le modalità nella stessa contenute.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 7 – MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA DELLE PROVVISI – SEGNATURA DEGLI STAMPATI.

La consegna di tutte le provviste e l'esecuzione dei lavori, indistintamente, dovrà essere fatta presso il Magazzino Stampati, ovvero presso gli uffici o dipendenze varie indicate negli ordinativi. L'aggiudicataria dovrà farsi rilasciare la relativa ricevuta (mod.143) attestante la conformità in ordine alla qualità e quantità. Gli stampati dovranno essere consegnati perfettamente asciutti, pressati e confezionati in pacchi, secondo il loro volume, **ovvero secondo le esigenze degli uffici interessati.**

I pacchi ben confezionati, dovranno essere avvolti in carta resistente, legati a croce con lo spago o anche, se poco voluminosi, con carta gommata e muniti esternamente di un foglio

indicante l'Ufficio cui gli stampati si riferiscono, il tipo e numero del modello o il titolo della pubblicazione, la quantità, il numero dell'ordinazione ed il nome della ditta. Nessun compenso speciale spetta all'aggiudicataria per dette operazioni.-

ART. 8 -FACOLTA' DI RIPRODUZIONE E PRODUZIONE DI STAMPATI E/O LAVORI CON MEZZI PROPRI E A MEZZO DI ALTRE TIPOGRAFIE .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente con mezzi propri, alla produzione e riproduzione di qualunque stampato, modulo etc....., sia di nuova istituzione, sia già in uso, senza che per ciò gli aggiudicatari possano richiedere indennità o sollevare pretese od eccezioni di sorta. Così pure l'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio di valersi di altre tipografie per quei lavori che, a suo giudizio insindacabile, non ritiene di affidare alle ditte aggiudicatarie.

L'appalto, sarà regolato con le norme stabilite nel presente Capitolato ed i prezzi sono determinati da quelli indicati nelle annesse tabelle.

ART. 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

I prezzi stabiliti nelle annesse tariffe comprendono sia la spesa per ottenere ogni lavoro a perfetta regola d'arte sia quella per la consegna ed inoltre, ogni compenso per lavori di urgenza da eseguirsi in tempo di notte ed in giorni festivi, poiché di tutte siffatte eventualità si è tenuto conto aleatoriamente e complessivamente nella determinazione dei prezzi stessi.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da risultare lodevoli sotto tutti gli aspetti e, tanto riguardo alla composizione quanto riguarda la tiratura e legatura, e dovranno essere fatti nella maniera più economica secondo il genere di lavoro.

L'Amministrazione, pertanto, sarà in diritto di far riformare, senza compenso ulteriore, quelle forniture o lavori o parte di esse, che appaiono difettose all'occhio ed all'uso cui sono destinate o siano contrarie agli ordinativi dati o alle regole di buona economia, come pure il diritto di liquidare il conto di quegli stampati e/o quei lavori, per i quali non vengono osservate le regole dell'economia applicando il prezzo della tariffa non come il lavoro è stato eseguito, ma come avrebbe dovuto essere eseguito a termine delle prestazioni sopraccennate, anche se esse non siano espressamente indicate nell'ordinativo.

ART. 10 - STEMMI DEL COMUNE E DELLA REPUBBLICA -PROPRIETA' DEGLI STAMPATI.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedersi di una serie di stemmi della città di Napoli di diverse dimensioni, in modo da poterli convenientemente adattare ad ogni formato delle carte; tali stemmi saranno eseguiti secondo il modello che sarà fornito dal Servizio Provveditorato. Dovrà inoltre, essere munita di una serie di stemmi della Provincia, Regione e Repubblica. La proprietà degli stampati resta riservata al Comune.

ART. 11 - SEGRETO SUGLI STAMPATI / CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Gli imprenditori dovranno mantenere segretezza assoluta circa tutti i lavori loro affidati e, relativamente agli stampati, non dovranno comunicare le bozze e gli originali dei medesimi che al Servizio Provveditorato o a quell'altro ufficio dallo stesso espressamente indicato. Risultando a loro carico qualche indiscrezione, gli imprenditori saranno tenuti alla rifusione di ogni danno e spesa che ne fosse risultata all'Amministrazione Comunale, oltre la procedura penale cui potesse dar luogo il violato segreto e la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza dell'appalto e

l'incameramento della cauzione. Così pure il Provveditorato non è tenuto a fornire chiarimenti in ordine ai lavori affidati alle varie ditte aggiudicatarie, se non a seguito dell'instaurarsi di contenzioso legale.

Allorché gli imprenditori deturpassero o smarrisero documenti, fogli, etc... oltre ad essere passibili di multa saranno tenuti a rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese occorrenti per il recupero o la ricostruzione dei documenti stessi, salva sempre ogni altra azione del Comune per risarcimento danni.

ART. 12 - ORDINATIVI

Le forniture e i lavori di cui al presente contratto saranno commesse all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati dal Dirigente del Servizio Provveditorato.

Non saranno ammessi al pagamento quelle forniture e/o lavori che l'assuntore avesse eventualmente effettuato senza tale autorizzazione. ***Negli ordinativi saranno riportate tutte le prescrizioni e condizioni dei lavori da eseguire e delle forniture da effettuare.***

ART. 13 - TERMINI DI CONSEGNA DEI LAVORI / PENALITA'

Le ordinazioni dovranno essere soddisfatte, nel termine di consegna in esse fissate. Qualora si rendesse necessario, compatibilmente con i tempi tecnici occorrenti, talune ordinazioni dovranno essere soddisfatte entro 24 ore dal "VISTO SI STAMPI".

In caso di ritardo nelle consegne, verrà applicata, mediante deduzione dalle relative fatture, la penalità del 2% sull'importo del lavoro ancora da consegnare alla scadenza del termine, per ogni giorno di ritardo.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (1/3 del valore della merce).

Agli effetti dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei lavori che siano stati rifiutati in sede di accettazione perché non regolari.

Nei casi di ritardo pregiudizievoli per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, si procederà all'immediata risoluzione del contratto, facendosi salva ogni ragione ed azione nei confronti dell'aggiudicataria inadempiente.

ART. 14 – ACCETTAZIONE DELLE PROVVISTE

Le provviste ed i lavori saranno dichiarati conformi da opportuna attestazione dell'Ufficio richiedente, relativa all'idoneità all'uso della fornitura di che trattasi, ovvero alla regolarità della legatura occorsa. La ricevuta che verrà rilasciata all'atto della consegna delle provviste o dell'ultimazione dei lavori, da parte del responsabile dell'Ufficio richiedente non implicherà accettazione della merce potendo questa essere sempre rifiutata qualora venisse riscontrata difettosa. In tal caso l'accettazione della merce avverrà mediante applicazione di un adeguato sconto sul prezzo, da stabilirsi a criterio del Provveditorato salvo che la ditta chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito. L'ufficio richiedente ha il diritto di respingere in tutto o in parte le forniture difettose per l'esecuzione del lavoro o in qualche modo non rispondente alle condizioni generali del presente capitolato e di quelle speciali dell'ordinativo. In tal caso l'assuntore, dovrà sostituire le ordinazioni respinte con altre rispondenti alle prescritte condizioni nel periodo di tempo che verrà assegnato dal Servizio Provveditorato in rapporto alle esigenze dell'Ufficio richiedente. Mancando e ritardando la consegna delle forniture e lavori in sostituzione di quelle respinte, l'Amministrazione sarà in facoltà di provvedervi nel modo che crederà a danno e spese dell'imprenditore senza l'obbligo di dargliene preavviso. La maggiore

spesa, cui andrà incontro il Comune per tali forniture e lavori, potrà essere rimborsata dall'imprenditore direttamente e/o mediante ritenute sui pagamenti a farsi, ovvero sulla cauzione.

Anche se dopo l'accettazione della merce ovvero l'ultimazione dei lavori, si riscontrasse che una parte della somministrazione presenti imperfezioni da attribuirsi al fornitore, questi sarà tenuto a sostituirla con altrettanta di buona qualità e di regolare esecuzione. L'Amministrazione si riserva il diritto di tagliare, bollare, e comunque annullare le forniture rifiutate ovvero di trattenerle fino a che non saranno sostituite con quelle accettabili.

In casi particolari potrà tuttavia venire eventualmente accettata solo quando i collaudatori, ovvero i responsabili, ritengono che eventuali difficoltà riscontrate non pregiudichino il regolare impiego.

In tal caso l'accettazione della merce avverrà mediante applicazione di un adeguato sconto sul prezzo, da stabilirsi a criterio del dirigente del Servizio Provveditorato, salvo che la ditta chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva così come definito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16- INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi stabiliti comprendono sia la spesa per ottenere ogni lavoro a perfetta regola d'arte sia quella per la consegna ed inoltre, ogni compenso per i lavori di urgenza da eseguirsi in tempo di notte ed in giorni festivi, poiché di tutte siffatte eventualità si è tenuto conto aleatoriamente e complessivamente nella determinazione dei prezzi stessi.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione delle forniture e lavori.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE

Le fatture, complete dell'indicazione del codice IBAN, relative agli importi corrispondenti ai prodotti consegnati, intestate al Provveditorato Generale e Magazzini Comunali, dovranno pervenire, unitamente all'originale del documento di trasporto della merce, al Protocollo del Servizio Appalti e Magazzini Comunali, via S. Liborio n. 4, Napoli. Le liquidazioni, previa verifica della regolarità contributiva tramite strumenti telematici, detratte le eventuali penalità in cui la società è incorsa, avverranno a 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Dipartimento Ragioneria Generale di questo Ente.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto, gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Il Servizio Provveditorato ad effettuata fornitura in rapporto all'ordine emesso e dopo l'accettazione della merce, ovvero l'ultimazione dei lavori, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture relative alla fornitura in parola ed all'applicazione dei prezzi.

In caso venissero ordinati lavori e forniture non previste nelle annesse tariffe, l'aggiudicataria è comunque tenuta ad assicurare quanto ordinato e la liquidazione sarà fatta in base ai prezzi correnti di mercato, ovvero a quelli riferiti ad analoghe forniture, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta. Qualora poi venissero richiesti e ordinati lavori e/o forniture di formato e/o dimensioni non previsti nelle annesse tariffe, gli stessi saranno liquidati in modo direttamente proporzionale ai formati prestabiliti.

ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In applicazione del protocollo di legalità datato 1° agosto 2007, in sede di stipula del contratto, per le forniture di valore pari o superiore ad € 50.000,00 – al netto di IVA, l'affidatario dovrà specificatamente accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

- Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n.2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n.5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- Clausola n.6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore dell'impresa partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

- Clausola n.7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato e determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto – Legge 143\1991.

- Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Le spese contrattuali (di rogito, di registrazione e bolli,) cederanno a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 20 - RITENUTE PER PENALITÀ E DANNI

Ferme restando le altre penalità stabilite dal presente Capitolato, nonché, per le forniture di valore pari o superiore ad €50.000,00 al netto di IVA, dal protocollo di Legalità del 1° agosto 2007, l'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato renderà passibile, per ognuna di esse, la ditta aggiudicataria di una penalità variabile da € 100,00 a € 500,00, da determinarsi di volta in volta, da parte del Servizio Provveditorato, a seconda della gravità della inadempienza.

L'amministrazione avrà diritto di riscuotere la penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse a pagamento e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le altre penalità stabilite dal presente Capitolato, nonché, per le forniture di valore pari o superiore a €50.000,00=, al netto d'IVA, dal protocollo di Legalità del 1° agosto 2007, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto con spese a carico del deliberatario, ed incamerare la cauzione, senza pregiudizio dei maggiori eventuali danni, nel caso di rifiuto di esecuzione di lavoro o di abituale trascuratezza dell'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

ART. 22 - BOZZE DI STAMPA

Per ogni stampato l'imprenditore ha l'obbligo di presentare al competente ufficio, in numero di due esemplari, occorrendo dopo le eventuali correzioni anche fino a cinque, le bozze di stampa salvo diverse disposizioni, senza diritto ad alcun compenso e non potrà incominciare la tiratura senza aver riportato sulla definitiva il "VISTO SI STAMPI" che la tipografia dovrà sempre esigere prima di procedere alla esecuzione del lavoro. Sulle bozze dovrà essere indicato mediante apposito bollo il nome della tipografia e la data della presentazione delle bozze stesse. Il "VISTO SI STAMPI" potrà essere dato dall'ufficio competente, salvo casi particolari, nei 3 giorni successivi alla presentazione delle bozze da parte della tipografia.

E' obbligo dell'imprenditore curare, oltre alla custodia del modello sul quale è stato apposto il visto si stampi, che le bozze siano tipograficamente ed ortograficamente corrette. Egli sarà tenuto a rifare la fornitura senza compenso se nella stampa definitiva si riscontrassero errori tipografici ovvero di ortografia, quando anche la bozze fossero munite del "visto si stampi" di cui al comma precedente.

E' indispensabile che l'assuntore faccia approvare, contemporaneamente alla bozza di stampa, anche il campione di carta che intende fornire.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI, ETC./RIFERIMENTO AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI MUNICIPALI.

L'Appalto è regolato dalle norme di cui al presente Capitolato Speciale, nonché da tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE
(Dr. C. De Rosa)